

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/41_2022

Losanna, 13 dicembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 6 novembre 2022 ([9C_663/2021](#))

Indennità di perdita di guadagno per il covid-19: parzialmente accolto il ricorso contro il rifiuto di effettuare un nuovo calcolo

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto da una donna contro il rifiuto di ricalcolare la sua indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La regolamentazione adottata dal Consiglio federale per il periodo fino al 16 settembre 2020 non è criticabile data l'urgenza della situazione al momento. Tuttavia, la regolamentazione in vigore dopo questo periodo e fino alla fine di giugno 2021 viola il principio dell'uguaglianza giuridica.

In agosto 2020 una donna, di professione musicista e insegnante, ha presentato richiesta per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La Cassa di compensazione del Canton Ticino ha fissato a 35 franchi l'indennità giornaliera per il periodo dal 17 marzo 2020 alla fine di ottobre 2020, basando il proprio calcolo sulla decisione definitiva di tassazione fiscale dell'interessata per l'anno 2018. A gennaio 2021 quest'ultima ha inviato alla cassa di compensazione la tassazione fiscale definitiva per il 2019, dalla quale risultava che il suo reddito imponibile era significativamente più alto rispetto a quello del 2018. L'interessata ha quindi chiesto di ricalcolare l'indennità giornaliera. La Cassa di compensazione ha respinto tale richiesta e il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha confermato questa decisione.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto dall'interessata; le indennità giornaliera dovranno essere ricalcolate per il periodo che decorre dal 17 settembre 2020. Occorre infatti operare una distinzione tra il periodo dal 17 marzo

2020 al 16 settembre 2020 e quello dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. L'"ordinanza COVID-19 perdita di guadagno" applicabile durante il primo di questi due periodi prevedeva che, dopo essere stata fissata, l'indennità poteva essere ricalcolata solo se l'avente diritto avesse ricevuto una tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e avesse richiesto il nuovo calcolo entro tale data. Secondo le versioni della suddetta ordinanza applicabili al periodo successivo (dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021), dopo essere stata fissata, l'indennità non può essere ricalcolata in virtù di una base di calcolo più recente. Per quanto riguarda il periodo fino al 16 settembre 2020, la soluzione adottata non è criticabile. L'ordinanza litigiosa si basava sul diritto di necessità (articolo 185 della Costituzione federale) e il Consiglio federale aveva un ampio margine di manovra vista l'urgenza della situazione; il governo ha dovuto intervenire rapidamente adottando regole semplici. Il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 va invece valutato in modo diverso. La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza. Nel ponderare gli interessi in gioco, la tutela dei diritti costituzionali assume pertanto un peso maggiore. Va sottolineato in particolare che le persone interessate non avevano alcuna influenza sul momento del trattamento delle loro dichiarazioni d'imposta. Di conseguenza, la soluzione adottata per il periodo posteriore al 17 settembre 2020 viola il principio della parità di trattamento.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 13 dicembre 2022 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [9C_663/2021](#).*